

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 344 del 7 febbraio 2018**

**Revoca parziale** del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/4339 del 21/12/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **GHELFI ROSANNA - Impresa individuale** ed acquisita con protocollo CR-47705-2015 del 01/10/2015.

Richiamati il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2016/4339 del 21/12/2016 avente ad oggetto *"Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da GHELFI ROSANNA - Impresa Individuale protocollo CR-47705-2015 del 01/10/2015. Concessione del contributo"* con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 438.359,87;

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", documentazione prodotta volontariamente finalizzate ad una richiesta di riesame di istruttoria in autotutela;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha avviato l'istruttoria della documentazione prodotta;
- che nell'esercizio dell'attività istruttoria sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta dal verbale conservato agli atti del Responsabile del Procedimento (R.U.P.);
- che pertanto si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi, ha predisposto l'esito di supplemento istruttoria;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttoria ha proposto, per gli interventi concessi, la revoca parziale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda Riepilogativa" all'interno della tabella intestata *"Proposta di delibera"*, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTA LA RICHIESTA DI REVISIONE DELL'ESITO ISTRUTTORIO RICHIESTA DAL RUP
- VISTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA VOLONTARIAMENTE E RIPORTATA NELL'ESITO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

**1. LA REVOCA INTEGRALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DELL'IMMOBILE n.1 in quanto:**

- risultano evidenti incongruenze nella dimostrazione del nesso di causalità del danno rispetto agli eventi sismici, come previsto dall'art. 9 comma 2, determinando irregolarità della documentazione prodotta, art.22 comma 3 punto 2);

- il crollo parziale antecedente al sisma evidenzia irregolarità della documentazione prodotta come all'art. 22 comma 3 punto 2) e dichiarazioni non veritiere in merito all'attività produttiva, art. 22 comma 3 punto 6);

- l'immobile, dimostrando crolli parziali del solaio di copertura antecedenti alla data del sisma, non presenta i requisiti di ammissibilità previsti al punto d) dell'ALLEGATO 1 dell'Ordinanza 57/2012 e smi ovvero di *"rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;"*

- la memoria presentata in data 07/09/2017 (CR-32047-2017) è riferita ad interpretazioni dell'Ordinanza che il Nucleo di Valutazione non accoglie confermando che gli elementi di novità intervenuti successivamente al decreto di concessione n° 4339 del 21/12/2016 determinano il mancato riconoscimento dei requisiti di ammissibilità, con l'aggravante delle omissioni in sede di perizia giurata del tecnico.

Peraltro, come esplicitamente riconosciuto anche all'interno della memoria stessa, è incontrovertibile la condizione di carenza manutentiva del fabbricato n°1, condizione prevista per l'esclusione dai contributi, all'art.17 delle linee guida dell'Ord. 86/2012 e smi. *"Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo.*

*Sono esclusi dal contributo quindi gli immobili che alla data del sisma non erano di fatto agibili in quanto non in possesso di requisiti di sicurezza statica o di condizioni igienico-sanitarie per ospitare residenti o lavoratori."*

Pertanto i rilievi mossi all'interno della memoria presentata in data 07/09/2017 non risultano accoglibili.

**2. L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER L'IMMOBILE n.3** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi secondo quanto già ammesso dal Nucleo di Valutazione del 15/09/2016.

**LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO È PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO € 80.965,03 IVA ESCLUSA.**

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che il che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012;

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **80.965,03 al netto di IVA**;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

#### **DECRETA**

1. di **revocare parzialmente**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **GHELFI ROSANNA - Impresa individuale**, avente sede legale a Finale Emilia (MO), via Vallicella 20, CAP 41034, C.F. GHLRNN59T60D599J, P. IVA: 02218950364, il contributo precedentemente concesso per un importo pari a **€ 357.394,84**.
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a **€ 80.965,03 al netto di IVA** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'"Allegato unico", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'importo pari a € 357.394,84 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di esame della documentazione prodotta volontariamente, contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;

5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 *“Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni”*;
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;
7. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 *“Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”*;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla *“Linee guida”* allegate alla sopra citata ordinanza;
9. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
10. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
11. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all’art. 14 e succ. dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
12. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
13. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

**SCHEDA RIEPILOGATIVA**

CR-47705-2015 del 01/10/2015 GHELFI ROSANNA - Impresa individuale

**Quadro Riepilogativo da Decreto di Concessione n. 4339 del 21/12/2016 (al netto di IVA):**

Identificazione immobile	Danno da perizia	Danno ammesso	Costo intervento previsto	Costo intervento ammesso	Assicurazione	Contributo concedibile
IMMOBILE 1 (SFINGE n.2 ricostruito nel n. 1)	€ 379.566,86	€ 379.566,86	€ 381.949,98	€ 357.394,84	€ 0,00	€ 357.394,84
IMMOBILE 2 (SFINGE n.4 ricostruito nel n.3)	€ 80.965,03	€ 80.965,03	€ 107.664,70	€ 105.413,54	€ 0,00	€ 80.965,03
<b>TOTALE</b>						<b>€ 438.359,87</b>

**TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:**

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n.2 ricostruito nel n. 1	Ante: - 392,17 Post: - 356,15	Deposito fienile	//	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		//				
n.4 ricostruito nel n.3	Ante: -0 Post: -75,97 Ante: -76,76 Post: -0	Deposito magazzino	TAB. B – lettera C) livello operativo "E3"	80.965,03	105.413,54	<b>80.965,03</b>
		Demolizione/ricostituzione				
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>80.965,03</b>

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTA LA RICHIESTA DI REVISIONE DELL'ESITO ISTRUTTORIO RICHIESTA DAL RUP
- VISTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA VOLONTARIAMENTE E RIPORTATA NELL'ESITO ISTRUTTORIO
- VISTE LE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE

SI PROPONE:

**LA REVOCA INTEGRALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DELL'IMMOBILE n.1 (Da Sfinge imm. 1 ricostruito da imm. 2) in quanto:**

- risultano evidenti incongruenze nella dimostrazione del nesso di causalità del danno rispetto agli eventi sismici, come previsto dall'art. 9 comma 2, determinando irregolarità della documentazione prodotta, art.22 comma 3 punto 2);
- il crollo parziale antecedente al sisma evidenzia irregolarità della documentazione prodotta come all'art. 22 comma 3 punto 2) e dichiarazioni non veritiere in merito all'attività produttiva, art. 22 comma 3 punto 6);
- l'immobile, dimostrando crolli parziali del solaio di copertura antecedenti alla data del sisma, non presenta i requisiti di ammissibilità previsti al punto d) dell'ALLEGATO 1 dell'Ordinanza 57/2012 e smi

ovvero di *“rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;”*

- la memoria presentata in data 07/09/2017 (CR-32047-2017) e le controdeduzioni inviate a seguito del preavviso di revoca parziale del contributo sono riferite ad interpretazioni dell’Ordinanza che il Nucleo di Valutazione non accoglie confermando che gli elementi di novità intervenuti successivamente al decreto di concessione n° 4339 del 21/12/2016 determinano il mancato riconoscimento dei requisiti di ammissibilità, con l’aggravante delle omissioni in sede di perizia giurata del tecnico.

Peraltro, come esplicitamente riconosciuto anche all’interno della memoria stessa e nelle controdeduzioni, è incontrovertibile la condizione di carenza manutentiva del fabbricato n°1, condizione prevista per l’esclusione dai contributi, all’art.17 delle linee guida dell’Ord. 86/2012 e smi. *“Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo. Sono esclusi dal contributo quindi gli immobili che alla data del sisma non erano di fatto agibili in quanto non in possesso di requisiti di sicurezza statica o di condizioni igienico-sanitarie per ospitare residenti o lavoratori.”*

Pertanto i rilievi mossi all’interno della memoria presentata in data 07/09/2017 non risultano accoglibili.

**LA PROPOSTA È LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE Decreto n. 4339 del 21/12/2016, RELATIVAMENTE ALL’INTERO CONTRIBUTO CONCESSO SULL’IMMOBILE 1 (Da Sfinge imm. 1 ricostruito da imm. 2) PARI A € 357.394,84 al netto di IVA.**

**RIMANE INVARIATO IL CONTRIBUTO CONCESSO PER L’IMMOBILE 2 PARI A € 80.965,03 al netto di IVA.**

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

GHELFI ROSANNA - Impresa individuale

ANAGRAFICA						PROTOCOLLI FASCICOLO					
TIPO	Impresa			RICHIEDENTE			PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	Ghelfi Rosanna		GHLRNN59T60D599J			RICHIEDUTA DI CONTRIBUTIVO			CR-47705-2015	01/10/2015	
SEDE LEGALE	VIA VALLICELLA 20		Finale Emilia (MO)			FASCICOLO ISTRUTTORIO					
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA VALLICELLA 24		Finale Emilia (MO)			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
CODICE FISCALE/P.IVA	P.IVA 02218950364					ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI					
DELOCALIZZAZIONE	NO					CUP			E72F16000760001		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40					TITOLO ABILITATIVO			ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.		
	coltivazione ortaggi e seminativi					AIA					
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI FINALE EMILIA					DURC rilasciato il			02/08/2017	DURC-9593-2017	02/08/2017
						REGOLARITA' CONTRIBUTIVA					
						ANTIMAFIA (richiesta/certificato)			N.A. N.A.		
						N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA			0		
						IVA			IVA DETRAIBILE		

## QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 105.413,54	€ 0,00	€ 80.965,03
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.413,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 80.965,03</b>

## DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 262.317,00	€ 0,00	€ 262.317,00	si rimanda all'esito istruttorio
di cui opere edili	€ 262.317,00	€ 0,00	€ 262.317,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 77.673,89	€ 0,00	€ 77.673,89	
di cui opere edili	€ 68.907,67	€ 0,00	€ 68.907,67	
di cui opere impiantistiche	€ 8.766,22	€ 0,00	€ 8.766,22	
sub totale	€ 339.990,89	€ 0,00	€ 339.990,89	
Spese tecniche (10%)	€ 33.999,09	€ 0,00	€ 33.999,09	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 381.949,98</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 381.949,98</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 0,00</b>			
ASSICURAZIONE				€ 0,00
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1</b>		<b>€ 0,00</b>		100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

IMMOBILE 2 (sfinge n°3)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 74.252,30	€ 73.943,23	€ 309,07	(1)
di cui opere edili	€ 74.252,30	€ 73.943,23	€ 309,07	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 20.624,70	€ 18.989,11	€ 1.635,59	(2)
di cui opere edili	€ 20.624,70	€ 18.989,11	€ 1.635,59	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 94.877,00	€ 92.932,34	€ 1.944,66	
Spese tecniche (10%)	€ 9.487,70	€ 9.293,23	€ 194,47	Importo eccedente il massimale previsto da ordinanza
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 3.300,00	€ 3.187,97	€ 112,03	Importo eccedente il massimale previsto da ordinanza
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 107.664,70</b>	<b>€ 105.413,54</b>	<b>€ 2.251,16</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 80.965,03</b>			TAB. B - lettera C) livello operativo E3
ASSICURAZIONE				€ 105.413,54
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2</b>		<b>€ 80.965,03</b>		100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)	18	A07007.b	€ 6.078,33	€ 309,07	Struttura prefabbricata in legno lamellare Aumento non giustificato in quanto prevedibile in fase progettuale
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 309,07</b>	
(**)	32	A15103.a	€ 1.801,30	€ 542,84	Non ammesso in quanto quantità eccedente quanto ammesso in ammissione
	33	A15103.b	€ 319,98	€ 96,42	Non ammesso in quanto quantità eccedente quanto ammesso in ammissione
	40	A17050	€ 768,00	€ 768,00	Non presente alla data del sisma e non ammesso in fase di ammissione
	41	A18067.b	€ 113,92	€ 113,92	Non presente alla data del sisma e non ammesso in fase di ammissione
	42	A14003.c	€ 114,41	€ 114,41	Non presente alla data del sisma e non ammesso in fase di ammissione
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 1.635,59</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.944,66</b>		

## QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 2	€ 80.965,03	€ 105.413,54		€ 105.413,54	€ 80.965,03
<b>TOTALE</b>	<b>€ 80.965,03</b>	<b>€ 105.413,54</b>		<b>€ 105.413,54</b>	<b>€ 80.965,03</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>					<b>€ 80.965,03</b>